

Carta sociale europea

Reclami collettivi



European
Social
Charter

Charte
sociale
européenne

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

La procedura dei reclami collettivi della Carta sociale europea

Italian version
2013

La Carta sociale europea

La Carta sociale europea (qui di seguito denominata «la Carta») è un trattato del Consiglio d'Europa, approvato nel 1961 e modificato nel 1996, che garantisce i diritti sociali ed economici, in altre parole i diritti dell'uomo nella sua vita quotidiana.

Tali diritti completano i diritti civili e politici della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo del 1950. Così come i diritti della Convenzione, anche quelli della Carta provengono dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

I diritti garantiti dalla Carta riguardano l'abitazione, la salute, l'educazione, il lavoro, la circolazione delle persone, così come la protezione, in particolare, della famiglia, delle persone anziane, dei bambini e delle persone con disabilità.

La Carta dispone che il godimento di questi diritti debba essere assicurato senza discriminazione alcuna, che si basi in particolare sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, l'appartenenza nazionale o l'origine sociale, lo stato di salute, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la nascita o qualsiasi altra situazione, inclusa la disabilità (principio di non-discriminazione).

Il rispetto degli obblighi sottoscritti dagli Stati in base alla Carta è soggetto al controllo del Comitato Europeo dei Diritti Sociali. I suoi 15 membri, indipendenti e imparziali, sono nominati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per un mandato di sei anni, rinnovabile una volta.

Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali controlla che la Carta sia rispettata, operando nel quadro di due distinte procedure: quella dei «rapporti», redatti dagli Stati contraenti, e quella dei «reclami collettivi», presentati dalle parti sociali e da altre organizzazioni non-governative.

Riquadro 1

Fondamenti e obiettivi della procedura dei reclami collettivi

La procedura dei reclami collettivi è stata introdotta in conformità ad un protocollo addizionale alla Carta allo scopo di migliorare l'effettività dei diritti in essa garantiti. Il Protocollo addizionale che prevede il sistema di reclami collettivi – STE n. 158 – è stato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 9 Novembre 1995 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1998.

Lo scopo perseguito con l'introduzione di tale sistema era di aumentare l'efficacia, la celerità e l'impatto delle attività di controllo per l'attuazione della Carta.

La procedura dei reclami collettivi ha rafforzato il ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni non governative, permettendo loro di rivolgersi direttamente al Comitato Europeo dei Diritti Sociali per verificare le possibili violazioni della Carta nei Paesi coinvolti, in particolare negli Stati che hanno accettato le condizioni previste dalla Carta e la sua procedura di reclamo.

Lo stato delle firme e delle ratifiche della Carta e dei suoi Protocolli, così come le dichiarazioni e le condizioni apposte dagli Stati, sono disponibili nei siti: www.coe.int/socialcharter e www.conventions.coe.int.

Nella misura in cui fanno riferimento a disposizioni giuridiche vincolanti e sono adottate da un organo di controllo stabilito dalla Carta e dal Protocollo sul sistema dei reclami, le decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali devono essere rispettate dagli Stati contraenti; tuttavia, esse non sono direttamente eseguibili negli ordinamenti giuridici nazionali.

In pratica, ciò significa che quando il Comitato Europeo dei Diritti Sociali dichiara che la situazione in un Paese non è in conformità

con la Carta, l'organizzazione reclamante non può chiedere che la decisione del Comitato sia direttamente eseguita nell'ordinamento nazionale, come accadrebbe se si trattasse di una pronuncia di un'autorità giudiziaria interna.

Le decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali sono perciò dichiarative; in altre parole, esse dicono se vi è stata una violazione della Carta o meno. Su queste basi, le autorità nazionali sono tenute ad adottare apposite misure per dare loro efficacia nell'ordinamento giuridico interno. A tale proposito, i tribunali nazionali possono dichiarare illegittima o disapplicare la normativa nazionale coinvolta, se il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha deciso che essa non è conforme alla Carta.

Due procedure complementari sui diritti umani a livello europeo

La procedura dei reclami collettivi stabilita dalla Carta rappresenta un sistema di tutela parallelo e complementare rispetto a quello giurisdizionale previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Tuttavia, a differenza dei ricorsi presentati davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali non può esaminare su ricorsi individuali.

Soltanto determinate organizzazioni non governative hanno diritto di presentare reclami collettivi riguardanti la Carta (le persone fisiche non hanno il diritto di farlo).

A causa della loro natura *collettiva*, i reclami possono solo sollevare questioni riguardanti la non conformità della legislazione o della prassi di uno Stato ad una delle disposizioni della Carta. Casi individuali non possono essere presentati.

Alla luce di ciò, i reclami possono essere presentati senza che i rimedi nazionali siano stati esauriti e senza che l'organizzazione reclamante sia necessariamente una vittima della violazione lamentata.

Organizzazioni autorizzate a presentare reclami

Le organizzazioni autorizzate a presentare reclami collettivi sono le seguenti:

- le parti sociali europee: *Confederazione Europea dei Sindacati* (CES) per i lavoratori; *Business Europe* (ex UNICE) e *Organizzazione Internazionale dei Datori di Lavoro* (OIE), per i datori di lavoro;
- alcune Organizzazioni internazionali non governative (OING) dotate di statuto partecipativo presso il Consiglio d'Europa (vedi riquadro 2);
- le parti sociali a livello nazionale.

Inoltre, qualsiasi Stato può concedere a delle organizzazioni non governative nazionali (ONG) rappresentative all'interno della propria giurisdizione, il diritto di presentare reclami contro di esso. Alla data del 1° gennaio 2013 soltanto la Finlandia lo ha fatto.

Quando gli Stati concedono questo diritto, essi non possono fare nessuna distinzione o porre condizioni tra le varie organizzazioni non governative nazionali. Tuttavia, queste ultime possono presentare ricorsi solo in merito alle questioni sulle quali esse sono state riconosciute particolarmente competenti.

Procedura per l'autorizzazione delle OING

Prima richiesta per la concessione dell'autorizzazione

Le OING dotate di statuto partecipativo presso il Consiglio d'Europa, che desiderano essere incluse nella lista delle OING autorizzate a presentare reclami collettivi, devono inviare una domanda, opportunamente firmata dalla persona autorizzata a rappresentare la OING, nella quale essa dichiara la sua qualifica e le sue funzioni. La domanda deve essere inviata per posta al seguente indirizzo:

Department of the European Social Charter
Directorate General Human Rights and Rule of Law
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

e per e-mail a:
social.charter@coe.int

inserendo le seguenti informazioni: sede della OING; telefono, fax; e-mail; sito Internet; data nella quale la OING ha ottenuto lo statuto partecipativo presso il Consiglio d'Europa, e indicando che la OING si attiene alle condizioni stabilite nel paragrafo 20 della Relazione Esplicativa del Protocollo addizionale che prevede il sistema dei reclami collettivi (vedi riquadro 3).

A questo scopo, la OING può fare riferimento ai seguenti documenti:

- atto istitutivo/Statuto dell'OING;
- regolamento interno;
- composizione del suo Comitato esecutivo;
- composizione del suo Consiglio d'Amministrazione, se c'è;
- ultima relazione sulle attività svolte;
- sua partecipazione ad incontri degli organismi del Consiglio d'Europa (quali incontri e le date);
- qualsiasi altra informazione pertinente.

Al momento del ricevimento, tutte le domande presentate dalle OING sono sottoposte all'approvazione del Comitato governativo della Carta sociale europea e del Codice europeo di sicurezza sociale (in ciascuna delle due riunioni annuali); essi redigono la lista delle OING autorizzate a presentare reclami collettivi per un periodo di quattro anni. Ogni OING è opportunamente informata della decisione del Comitato governativo.

Rinnovo dell'autorizzazione

Le OING che desiderano rinnovare l'autorizzazione devono spedire la loro domanda, opportunamente firmata dalla persona autorizzata a rappresentare la OING e nella quale essa dichiara la sua qualifica e le sue funzioni, ai suddetti indirizzi di posta ordinaria ed elettronica.

L'elenco delle OING autorizzate a presentare reclami collettivi può essere consultata al sito: www.coe.int/socialcharter

Riquadro 2

Condizioni cui attenersi per l'autorizzazione delle OING

Il Comitato governativo della Carta sociale europea e del Codice di sicurezza sociale redige il suddetto elenco, sulla base dei seguenti principi:

- le OING dotate di statuto partecipativo presso il Consiglio d'Europa che si considerano particolarmente competenti in qualcuna delle materie regolate dalla Carta sono invitate ad esprimere la loro volontà di essere incluse in un elenco speciale di OING autorizzate a presentare reclami;
- ogni domanda deve essere supportata da documentazione dettagliata ed accurata, allo scopo di dimostrare che l'OING ha accesso a fonti autorevoli d'informazione ed è in grado di effettuare le necessarie verifiche, di ottenere pareri giuridici appropriati, ecc., per presentare dei dossier di reclamo documentati e completi;
- tutte le domande sono trasmesse al Comitato governativo, corredate da un parere del Segretario Generale del Consiglio d'Europa che consideri il grado d'interesse e di partecipazione dimostrato dall'OING nei suoi rapporti abituali con il Consiglio d'Europa;

- una domanda è considerata accettata dal Comitato governativo, a meno che essa non venga rigettata, in seguito ad una votazione, con la maggioranza semplice dei voti espressi;
- l'iscrizione nell'elenco speciale è valida per un periodo di quattro anni, dopo i quali essa decade se non ne viene richiesto il rinnovo dall'organizzazione interessata entro sei mesi dalla data di scadenza. La procedura testé descritta si riferisce alle domande di rinnovo.

Riquadro 3

Condizioni di ammissibilità dei reclami

Per essere dichiarato ammissibile, un reclamo collettivo deve necessariamente:

- essere presentato per iscritto e indicare chiaramente il nome e i dati identificativi dell'organizzazione reclamante;
- essere firmato da una persona autorizzata a rappresentare l'organizzazione reclamante e fornire prova che la persona che presenta e firma il reclamo è autorizzata a rappresentare l'organizzazione;
- se il reclamante è un sindacato nazionale o un'organizzazione nazionale dei datori di lavoro, fornire prova che tali enti sono rappresentativi ai sensi della procedura dei reclami collettivi; a questo riguardo, il Comitato ha disposto che, ai fini della procedura dei reclami collettivi, la rappresentatività è un concetto autonomo, non necessariamente identico alla nozione nazionale di rappresentatività (v. *Confédération française de l'Encadrement* (CFE-CGC) c. *France*, Reclamo n. 9/2000, decisione sull'ammissibilità del 6 Novembre 2000, § 6).
- se il reclamante è una ONG internazionale o nazionale, fornire prova che essa ha particolare competenza nel campo relativo alla disposizione (o alle disposizioni) della Carta costituenti oggetto del reclamo;

- essere presentata contro uno Stato nel quale la Carta è in vigore e che ha accettato il sistema dei reclami collettivi; al 1° ottobre 2013 gli Stati che hanno accettato il Protocollo Addizionale, che prevede un sistema di reclami collettivi, erano i seguenti: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Slovenia e Svezia;
- riguardare una o più disposizioni della Carta, possibilmente combinate fra loro, accettate dallo Stato coinvolto; in linea di massima, le disposizioni della Carta che possono essere oggetto di reclamo sono:
 - a. gli articoli da 1 a 19 della Parte II della Carta sociale europea del 1961, gli articoli da 1 a 4 della Parte II del Protocollo addizionale del 1988 alla Carta sociale europea del 1961;
 - b. gli Articoli da 1 a 31 della Parte II e l'articolo E della Parte V della Carta sociale europea riveduta.
- indicare in che misura lo Stato in questione non avrebbe garantito l'applicazione della Carta. In particolare, il reclamo deve indicare il/i punto/i sui quali lo Stato non avrebbe rispettato la Carta o l'avrebbe applicata in modo insoddisfacente, assieme alle prove e agli argomenti pertinenti, con documenti a sostegno. A tale proposito, il reclamo potrebbe allegare, per esempio, che lo Stato in questione non ha saputo stabilire un quadro giuridico che consenta l'applicazione della Carta o che il quadro esistente e/o le sue disposizioni non sono conformi alla Carta.

Quando vengono presentati da organismi di livello internazionale, i reclami devono essere stilati in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (Inglese o Francese).

I reclami presentati dalle organizzazioni nazionali possono essere stilati nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato coinvolto.

I reclami devono essere indirizzati al Segretario Esecutivo del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che agisce in nome e per conto del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Indirizzo postale:

Department of the European Social Charter
Directorate General Human Rights and Rule of Law
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

Indirizzo e-mail:

social.charter@coe.int

Esame dei reclami da parte del Comitato Europeo dei Diritti Sociali

Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali tratta i reclami che gli vengono presentati nell'ordine e nello stato in cui si trovano. Esso può tuttavia decidere di dare la precedenza ad un reclamo.

Per ogni reclamo, il Presidente designa un membro del Comitato che eserciti le funzioni di Relatore. Il Relatore ha il compito di stilare, per l'adozione da parte del Comitato:

- una proposta di decisione sull'ammissibilità del reclamo, seguita, se del caso,
- da una proposta di decisione sul merito.

I reclami presentati davanti al Comitato Europeo dei Diritti Sociali sono immediatamente pubblicati sul sito Internet del Consiglio d'Europa.

Decisione sull'ammissibilità

Prima che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali decida sull'ammissibilità, il Presidente può chiedere osservazioni e informazioni scritte allo Stato convenuto, entro un certo limite di tempo, sull'ammissibilità del reclamo.

Se il Presidente del Comitato lo considera opportuno, al fine di garantire che i reclami vengano trattati entro un ragionevole lasso di tempo, su proposta del Relatore, può chiedere allo Stato convenuto

di presentare una memoria sul merito del reclamo contestualmente alle sue osservazioni sull'ammissibilità.

Il Presidente, alle stesse condizioni, può chiedere anche all'organizzazione che ha presentato il reclamo di rispondere alle osservazioni depositate dallo Stato convenuto. I documenti trasmessi in questa fase della procedura sono pubblicati sul sito Internet del Consiglio d'Europa.

Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha facoltà di dichiarare ammissibile o inammissibile qualsiasi reclamo che gli sia stato presentato, senza avere preliminarmente invitato lo Stato coinvolto a presentare le proprie osservazioni, nel caso in cui esso consideri che le condizioni di ammissibilità del reclamo siano palesemente rispettate o meno.

L'inclusione di un'OING nell'elenco delle organizzazioni autorizzate non esonera il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, al momento di esaminarne l'ammissibilità, dal verificare se l'oggetto del reclamo riguarda effettivamente un ambito per il quale l'OING coinvolta sia stata riconosciuta particolarmente competente.

Per assicurare l'efficacia della procedura dei reclami collettivi, e in considerazione del gran numero di sindacati operanti in alcuni Stati, si è ritenuto necessario porre la condizione che l'organizzazione reclamante debba essere «rappresentativa». Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali giudica se l'organizzazione possiede tale qualità quando verifica l'ammissibilità del reclamo, alla luce delle informazioni e delle osservazioni presentate dallo Stato e dall'organizzazione coinvolti. In assenza di criteri a livello nazionale, fattori come il numero degli aderenti e il ruolo effettivo dell'organizzazione nelle negoziazioni nazionali sono presi in considerazione.

La decisione sull'ammissibilità del reclamo da parte del Comitato Europeo dei Diritti Sociali è resa pubblica attraverso la sua notifica scritta alle parti e agli Stati che hanno aderito al Protocollo; inoltre, la decisione viene pubblicata sul sito Internet del Consiglio d'Europa.

Un reclamo può essere dichiarato ammissibile anche se un caso simile è già stato presentato ad un'altra istanza nazionale o internazionale.

Il fatto che la questione oggetto di un reclamo sia stata esaminata nell'ambito della procedura di controllo della Carta basata sui rapporti statali non costituisce un impedimento all'ammissibilità del reclamo.

Il fatto che un reclamo abbia ad oggetto una questione già esaminata precedentemente non costituisce di per sé una ragione per dichiararne l'inammissibilità; la presentazione di nuovi elementi durante l'esame di un reclamo, può spingere il Comitato Europeo dei Diritti Sociali a riconsiderare una situazione già esaminata nel contesto di reclami precedenti e, se del caso, ad assumere decisioni che possono differire dalle conclusioni precedentemente adottate.

A tale riguardo, si è convenuto di lasciare al Comitato Europeo dei Diritti Sociali un sufficiente margine di apprezzamento.

Decisione sul merito

Quando un reclamo è stato dichiarato ammissibile, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, se non l'ha ancora fatto, chiede allo Stato in questione di presentare una memoria scritta sul merito del reclamo, entro un tempo limite che esso decide. Il Presidente del Comitato poi invita l'organizzazione che ha presentato il reclamo a presentare, alle stesse condizioni, una replica a tale memoria. Il Presidente può poi invitare lo Stato in questione a presentare un'ulteriore replica.

Solo gli Stati che hanno accettato la procedura dei reclami collettivi possono presentare osservazioni su qualsiasi reclamo dichiarato ammissibile e diretto contro un altro Stato.

Le organizzazioni internazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori sono invitate a formulare osservazioni sui reclami presentati dalle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dalle organizzazioni non governative. Le osservazioni presentate in tali casi sono trasmesse all'organizzazione che ha presentato il reclamo e allo Stato in questione.

Su proposta del Relatore, il Presidente del Comitato Europeo dei Diritti Sociali può invitare qualsiasi organizzazione, istituzione o persona a

presentare osservazioni. Qualsiasi osservazione ricevuta dal Comitato viene trasmessa allo Stato in questione e all'organizzazione che ha presentato il reclamo.

Le memorie, le repliche e le osservazioni scritte, così come qualsiasi altro documento trasmesso in questa fase della procedura, sono pubblicati anche sul sito Internet del Consiglio d'Europa.

Nel caso in cui lo consideri opportuno, e dopo aver consultato il Relatore, il Presidente del Comitato Europeo dei Diritti Sociali decide la chiusura della procedura scritta. Dopo tale decisione, le parti non hanno più facoltà di presentare ulteriore documentazione, salvo che la procedura venga motivatamente riaperta.

Nel corso dell'esame del reclamo, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali può organizzare un'audizione. L'audizione può essere organizzata su richiesta di una delle parti o su iniziativa del Comitato. Se essa viene richiesta da una delle parti, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali decide se darvi o meno seguito. L'audizione è pubblica a meno che il Presidente non decida diversamente.

Oltre alle parti, gli Stati e le organizzazioni che hanno indicato che desiderano intervenire a sostegno del reclamo o della sua reiezione sono invitati a presentare osservazioni e/o a prendere parte all'audizione.

A seguito delle proprie deliberazioni, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali adotta una decisione sul merito del reclamo. Decide se la Carta è stata violata o meno.

La decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali sul merito del reclamo è motivata e sottoscritta dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario Esecutivo del Comitato. Le eventuali opinioni dissenzienti sono allegate alla decisione del Comitato.

Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali trasmette un rapporto contenente la sua decisione alle parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Una nuova tappa: i provvedimenti immediati

Dal 2011, il Regolamento del Comitato Europeo dei Diritti Sociali prevede che, a seguito dell'adozione della decisione sull'ammissibilità di un reclamo collettivo o in qualsiasi momento successivo durante il procedimento, prima o dopo l'adozione della decisione sul merito, il Comitato possa, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, indicare alle parti qualsiasi provvedimento immediato la cui adozione sia necessaria al fine di evitare il rischio di danni gravi e irreparabili e di assicurare l'effettivo rispetto dei diritti riconosciuti nella Carta.

In caso di richiesta di provvedimenti immediati fatta da un'organizzazione reclamante, la domanda deve specificarne i motivi, le possibili conseguenze qualora essa non sia accolta e i provvedimenti richiesti. Una copia della domanda è trasmessa immediatamente allo Stato in questione. Il Presidente del Comitato Europeo dei Diritti Sociali fissa una data per consentire allo Stato in questione di presentare una memoria sulla richiesta di provvedimenti immediati.

La decisione del Comitato sui provvedimenti immediati è motivata e sottoscritta dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario Esecutivo. È notificata alle parti. Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali può invitare le parti a fornirgli informazioni sull'esecuzione dei provvedimenti immediati.

Riquadro 4

Seguito delle decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

In caso di violazione della Carta, viene chiesto allo Stato coinvolto di comunicare al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa i provvedimenti presi o programmati per regolarizzare la situazione.

Il Comitato dei Ministri può adottare una *risoluzione*, a maggioranza dei votanti. La *risoluzione* tiene conto dell'intenzione dichiarata dello Stato in questione di assumere provvedimenti appropriati per regolarizzare la situazione. La decisione del Comitato dei Ministri si basa su considerazioni di politica sociale ed economica.

Se lo Stato in questione non indica la propria intenzione di regolarizzare la situazione, il Comitato dei Ministri può anche indirizzargli una *raccomandazione*. In considerazione dell'importanza di tale decisione, per la sua adozione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti. Solo gli Stati che hanno aderito alla Carta possono prendere parte al voto per l'adozione delle risoluzioni e delle raccomandazioni.

La decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali sul merito del reclamo è resa pubblica al massimo quattro mesi dopo che il rapporto è stato trasmesso al Comitato dei Ministri. Nel momento in cui la decisione sul merito diventa pubblica, essa viene pubblicata sul sito Internet del Consiglio d'Europa.

Il Comitato dei Ministri non può rimettere in discussione le considerazioni giuridiche del Comitato Europeo dei Diritti Sociali.

Il ruolo del Comitato dei Ministri è molto importante perché, inserendosi nella fase conclusiva della procedura dei reclami, può contribuire a rendere effettive le decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, e quindi dare concretezza ed effettività ai diritti garantiti dalla Carta.

In linea con la prassi adottata nell'ambito del controllo sull'applicazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, lo Stato coinvolto deve fornire informazioni sui provvedimenti che ha assunto per dare efficacia alla decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, tenendo conto della *raccomandazione* o della *risoluzione* adottata dal Comitato dei Ministri.

Nel caso in cui venga deciso che la Carta è stata violata, lo Stato in questione deve presentare, in ogni suo successivo rapporto concernente la disposizione o le disposizioni della Carta oggetto del reclamo, i provvedimenti presi per regolarizzare la situazione.

È compito del Comitato Europeo dei Diritti Sociali determinare se, *in fine*, la situazione è di nuovo conforme alla Carta.

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni sui diritti fondamentali garantiti dalla Carta e sul sistema di controllo della sua applicazione è possibile consultare il sito:

www.coe.int/socialcharter

Il sito Internet racchiude tutte le conclusioni adottate e le decisioni prese dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali nell'esercizio del suo controllo sull'attuazione della Carta, così come le schede informative su ciascuno Stato. Esso include anche un database e una raccolta della giurisprudenza del Comitato.

Riquadro 5

Traduzione dall'inglese di Neliana Rodean; coordinamento della traduzione con il testo originale in francese e supervisione di Giovanni Guiglia, in collaborazione con il Dipartimento della Carta sociale, DGI, Consiglio d'Europa.



Department of the European Social Charter
Directorate General Human Rights and Rule of Law

Council of Europe
F – 67075 Strasbourg Cedex
social.charter@coe.int

Graphic Design: Luca Rimini – October 2013 – Prems 196213 ITA

www.coe.int/socialcharter